

Decreto legislativo del 18/05/2018 n. 60 -

Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2018

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Modifiche al **decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29**

Articolo 2

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria

Articolo 3

Art. 3 Entrata in vigore

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 06/06/2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la [legge 25 ottobre 2017, n. 163](#), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017;

Vista la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio;

Vista la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la [direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#) e la [direttiva 2006/70/CE della commissione](#);

Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Visto il [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90](#), concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1781/2006](#);

Vista la [legge 18 giugno 2015, n. 95](#), recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29](#), recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 di attuazione della [legge 18 giugno 2015, n. 95](#) e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, recante recepimento della [direttiva del Consiglio 2011/16/UE](#) del 16 febbraio 2011 che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 giugno 2014;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella seduta del 15 febbraio 2018;

Considerato che le commissioni 6 e 14 del Senato e che la XIV Commissione della Camera dei deputati non si sono espresse;

Acquisito il parere della VI commissione della Camera dei deputati, espresso nella seduta del 27 febbraio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Modifiche al [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29](#)

In vigore dal 06/06/2018

1. All'[articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29](#), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), con le modalita' di cui al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo.

Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal [Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).».

2. Dopo il [comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29](#), sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal [Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza e' consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'[articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), con le modalita' di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalita' di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.

3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3-bis siano nella disponibilita' dei soggetti di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), diversi da quelli previsti dall'[articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95](#), l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalita' di esecuzione, nonche' dei livelli dei servizi.

3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-bis e' altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della [legge 18 giugno 2015, n. 95](#).».

3. La convenzione di cui al [comma 3-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29](#), e' stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 06/06/2018

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Entrata in vigore

In vigore dal 06/06/2018

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

